

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

"NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N.14 E 12 MARZO 2003, N. 2"

Con “cittadini stranieri immigrati”, la legge in esame si riferisce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai rifugiati e agli apolidi, regolarmente soggiornanti, con residenza o soggiorno sul territorio emiliano romagnolo, nonché ai richiedenti asilo.

La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione e condizione giuridica del cittadino straniero immigrato, contenuta principalmente nel decreto legislativo 286/98, intende perseguire l'integrazione sociale dei suddetti soggetti anche attraverso la rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno inserimento sociale, culturale e politico.

A tal fine la legge prevede in diversi settori misure ed azioni quali:

- la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, anche attraverso l'attivazione di strumenti di rappresentanza nell'ambito delle istituzioni locali, compreso ove consentito il diritto di voto;
- norme contro la discriminazione, tra cui l'istituzione di un Centro regionale sulle discriminazioni;
- in materia di politiche abitative, la costituzione di agenzie per la casa per facilitare l'accesso ai cittadini stranieri immigrati, nonché di un fondo di rotazione per l'affitto che ha le caratteristiche di un "fondo di responsabilità", il diritto di accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di usufruire dei benefici per l'acquisto o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, la presenza, nei programmi comunali di riqualificazione urbana, di interventi di integrazione sociale con il favore dei programmi in grado di evitare la concentrazione abitativa dei cittadini stranieri immigrati;
- in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria la garanzia:
 - degli interventi riguardanti i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni agli stranieri in regola ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 286/1998,
 - delle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative per malattia ed

- infortunio e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno,
- della parità di trattamento con le cittadine italiane e della tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari alle donne immigrate;
 - della tutela del minore di 18 anni in conformità ai principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata con legge 176/1991.
- l'integrazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie, con pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi previsti in materia di diritto allo studio;
 - in materia di formazione professionale e istruzione degli stranieri, iniziative di formazione, di orientamento, di tirocinio, di corsi mirati e di programmi da attuarsi nei Paesi d'origine;
 - l'inserimento lavorativo e il sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali, che sono di competenza dei diversi livelli di governo che devono predisporre programmi volti alla realizzazione e al consolidamento di centri interculturali, organizzare iniziative artistiche, culturali e sportive, valorizzando le culture dei Paesi di origine e promuovere occasioni di socializzazione;
 - il sostegno delle associazioni iscritte che svolgono attività dedicate a cittadini stranieri immigrati, con l'erogazione di contributi provinciali;
 - il sostegno, attraverso programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, di progetti imprenditoriali finalizzati al volontario rientro dei cittadini stranieri nelle loro terre d'origine.

Per l'attuazione di tali politiche la legge stabilisce la seguente ripartizione di funzioni tra organi regionali e diversi livelli territoriali di governo.

Al Consiglio regionale compete l'approvazione del programma triennale di attività sull'immigrazione anche in raccordo con il piano sociale regionale e i piani di zona (previsti dalla l.r. 2/2003), nonché del piano straordinario di interventi di prima accoglienza nei confronti di coloro a cui sia stato riconosciuto il diritto ad un trattamento temporaneo d'accoglienza.

La Giunta regionale approva un piano di azioni contro la discriminazione, concede contributi per le politiche abitative e di riqualificazione urbana, sollecita forme di intervento promozionale di integrazione, presenta con scadenza triennale, al Consiglio i risultati raccolti dall'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.

Attraverso l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, la Regione monitorizza il flusso e la presenza degli stranieri, raccoglie informazioni utili sulle condizioni degli stranieri al fine di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza.

Le Province e i Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza territoriale, partecipano alla definizione e all'attuazione dei piani di zona, favoriscono la consultazione e l'inserimento dei cittadini immigrati.

Al fine di coordinare le politiche territoriali sull'immigrazione la Regione, per la predisposizione dei piani programmatici, si avvale di una Consulta, con una composizione che comprende anche rappresentanti degli stranieri.